

vedono in tempo utile, il Consiglio o il Presidente della Giunta possono effettuare comunque la nomina, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.

Art. 22

Nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali

1. Le nomine e designazioni dei rappresentanti dell'insieme degli enti locali o di una o più categorie di enti locali negli organismi regionali sono effettuate, ai sensi dell'articolo 66, comma 6, dello Statuto, dal Consiglio delle autonomie locali secondo le disposizioni del proprio regolamento interno, sentite le associazioni degli enti locali interessate.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle nomine e designazioni che le fonti normative attribuiscono direttamente ad uno o più enti locali specificamente individuati.

2 bis.⁽¹⁴⁾ Le nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali in organismi regionali o comunque sottoposti alla disciplina regionale sono soggette alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11.

Art. 23

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi:
(*omissis*).

2. Sono abrogate le norme regionali che attribuiscono nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali negli organismi regionali in contrasto con l'articolo 22 della presente legge.

NOTE

- 1) Articolo inserito con l.r. 20/2008, art. 18.
- 2) Rubrica così sostituita con l.r. 56/2008, art. 1, comma 1.
- 3) Comma inserito con l.r. 56/2008, art. 1, comma 2. Poi parzialmente così modificato con l.r. 16/2009, art. 5, comma 1.
- 4) Parole aggiunte con l.r. 56/2008, art. 2.
- 5) Comma così sostituito con l.r. 56/2008, art. 3, comma 1. Poi così parzialmente modificato con l.r. 22/2010, art. 2, comma 2.
- 6) Parole così sostituite con l.r. 56/2008, art. 3, comma 2.
- 7) Parole aggiunte con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56, art. 4.
- 8) Lettera così sostituita con l.r. 56/2008, art. 5, comma 1.

- 9) Lettera aggiunta con l.r. 56/2008, art. 5, comma 2.
- 10) Parole aggiunte con l.r. 56/2008, art. 6.
- 11) Periodo soppresso con l.r. 56/2008, art. 7, comma 1.
- 12) Comma inserito con l.r. 56/2008, art. 7, comma 2.
- 13) Comma così sostituito con l.r. 56/2008, art. 7, comma 3.
- 14) Comma aggiunto con l.r. 56/2008, art. 8.
- 15) Comma prima parzialmente modificato con l.r. 62/2008, art. 66. Poi così sostituito con l.r. 22/2010, art. 2, comma 4.
- 16) Comma aggiunto con l.r. 16/2009, art. 5, comma 2.
- 17) Comma così sostituito con l.r. 75/2009, art. 23.
- 18) Parole così sostituite con l.r. 22/2010, art. 1.
- 19) Rubrica così sostituita con l.r. 22/2010, art. 2, comma 1.
- 20) Parole così sostituite con l.r. 22/2010, art. 2, comma 3.
- 21) Comma così sostituito con l.r. 22/2010, art. 2, comma 5.
- 22) Parole così sostituite con l.r. 22/2010, art. 2, comma 6.
- 23) Parole inserite con l.r. 22/2010, art. 2, comma 6.
- 24) Comma così sostituito con l.r. 22/2010, art. 3.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2010, n. 23/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio).

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I

Ambito di applicazione

Art. 1 - Ambito di applicazione

Capo II

Caratteristiche strutturali ed elementi funzionali delle piscine

Sezione I

Caratteristiche strutturali delle piscine

Art. 2 - Caratteristiche strutturali delle piscine

Sezione II

Area destinata al pubblico ed alle attività ausiliarie

Art. 3 - Prescrizioni igienico- sanitarie per l'area destinata al pubblico ed alle attività ausiliarie

Sezione III

Area destinata alle attività natatorie e di balneazione

- Art. 4 - Tipologia delle vasche
- Art. 5 - Morfologia delle vasche
- Art. 6 - Altezza del vano contenente la vasca
- Art. 7 - Sistemi di ripresa delle acque
- Art. 8 - Ausili di accesso all'acqua
- Art. 9 - Qualità dei materiali
- Art. 10 - Marcature e separatori di corsia
- Art. 11 - Spazi perimetrali intorno alla vasca
- Art. 12 - Delimitazione degli spazi perimetrali
- Art. 13 - Numero massimo dei bagnanti
- Art. 14 - Dispositivi di salvamento

Sezione IV

Area destinata ai servizi

- Art. 15 - Requisiti igienici e strutturali
- Art. 16 - Spogliatoi e deposito abiti
- Art. 17 - Docce
- Art. 18 - Servizi igienici
- Art. 19 - Presidi igienici dei bagnanti
- Art. 20 - Deposito degli attrezzi
- Art. 21 - Primo soccorso
- Art. 22 - Locali destinati al personale di servizio

Sezione V

Area destinata agli impianti tecnici

- Art. 23 - Definizione
- Art. 24 - Circolazione dell'acqua nelle vasche
- Art. 25 - Ricicli dell'acqua
- Art. 26 - Reintegri e rinnovi dell'acqua
- Art. 27 - Locali contenenti le attrezzature e le sostanze per il trattamento dell'acqua
- Art. 28 - Alimentazione delle vasche
- Art. 29 - Vasca di compenso
- Art. 30 - Prefiltri
- Art. 31 - Filtri
- Art. 32 - Pompe
- Art. 33 - Riscaldamento
- Art. 34 - Sostanze ed apparecchiature da utilizzare per il trattamento dell'acqua di immissione in vasca

Sezione VI

Pulizia e disinfezione ambientale

- Art. 35 - Pulizia e disinfezione ambientale

Capo III

Requisiti delle acque e requisiti igienico-sanitari e microclimatici degli impianti

Sezione I

Requisiti fisici, chimico-fisici e microbiologici delle acque

Art. 36 - Requisiti fisici, chimico- fisici e microbiologici dell'acqua di approvvigionamento

Art. 37 - Deroga ai parametri chimici e chimico-fisici dell'acqua di approvvigionamento non proveniente da pubblico acquedotto

Art. 38 - Requisiti fisici, chimico - fisici e microbiologici dell'acqua di immissione in vasca

Art. 39 - Requisiti fisici, chimico - fisici e microbiologici dell'acqua contenuta in vasca

Art. 40 - Punti di controllo

Sezione II

Requisiti igienico-sanitari e microclimatici degli impianti

Art. 41 - Requisiti termoigrometrici e di ventilazione

Art. 42 - Requisiti illuminotecnici

Art. 43 - Requisiti acustici

Sezione III

Impatto ambientale

Art. 44 - Adozione di sistemi a basso impatto ambientale

Capo IV

Approvvigionamento idrico

Art. 45 - Fabbisogno idrico

Art. 46 - Approvvigionamento idrico con acque marine classificate come acque di balneazione

Capo V

Dotazione di personale

Art. 47 - Personale addetto e relative attività formative

Art. 48 - Assistente ai bagnanti

Art. 49 - Responsabile della piscina

Capo VI

Avvio dell'esercizio dell'impianto

Art. 50 - Adempimenti amministrativi per l'avvio dell'esercizio dell'impianto

Capo VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 51 - Deroghe ai requisiti delle piscine

Art. 52 - Norma transitoria

ALLEGATO A Requisiti fisici, chimici e microbiologici dell'acqua di immissione in vasca e dell'acqua contenuta in vasca.

ALLEGATO B Frequenza delle analisi dell'acqua di immissione in vasca, dell'acqua contenuta in vasca e dell'acqua di approvvigionamento

ALLEGATO C Sostanze ammesse nell'acqua di immissione in vasca e modalità d'uso

ALLEGATO D Analisi di verifica e di monitoraggio dell'acqua di approvvigionamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma 6, della Costituzione;

Visto l'articolo 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), e in particolare l'articolo 5;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 26 novembre 2009

Visto il parere della direzione generale della presidenza di cui all'articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 18 maggio 2009, n. 1;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 25 gennaio 2010, n. 57;

Visto il parere della competente commissione consiliare, espresso nella seduta del 03 febbraio 2010;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 29 gennaio 2010;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2010, n. 205;

Considerato quanto segue:

1. La l. r. 8/2006 detta disposizioni, in particolare inerenti ai requisiti strutturali delle piscine ed ai requisiti chimici, fisici e microbiologici delle acque, che necessitano di una dettagliata specificazione a livello regolamentare.

2. L'accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 (Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio) contiene numerose disposizioni di dettaglio che necessitano

di essere trasfuse in norme giuridiche anche di rango regolamentare per acquisire effettiva cogenza nell'ordinamento: esse riguardano la classificazione tipologica delle piscine e delle vasche, il personale preposto alla gestione delle piscine, l'effettuazione dei controlli interni ed esterni, i requisiti delle acque, i requisiti igienico-sanitari degli impianti.

3. Oltre alle norme in materia di requisiti strutturali delle piscine e di requisiti igienico-sanitari delle acque, una compiuta regolamentazione della materia rende estremamente opportuna anche una disciplina della qualificazione e della formazione professionale del personale addetto alla gestione delle piscine; a tal proposito, l'accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 stabilisce, riguardo al personale addetto alla gestione delle piscine, che "le relative figure professionali sono individuate dalle Regioni" (punto 4.1).

4. L'esigenza di una disciplina esaustiva della materia rende necessario dettare anche una disposizione in merito agli adempimenti amministrativi per avviare l'esercizio dell'impianto, con particolare riferimento alla documentazione che deve essere presentata dal richiedente.

5. La l. r. 8/2006 prevede che l'Azienda unità sanitaria locale possa concedere una deroga a determinati parametri chimici dell'acqua di approvvigionamento delle piscine; il regolamento disciplina nel dettaglio le modalità di richiesta di tale deroga da parte del responsabile della piscina, con l'indicazione della documentazione che deve essere presentata.

6. Per le piscine attualmente esistenti ed in esercizio, la l. r. 8/2006 prevede una disciplina derogatoria con la possibilità di richiedere deroghe definitive all'ottemperanza ai requisiti strutturali ed igienico-sanitari delle piscine, qualora l'adeguamento ai requisiti stessi risulti tecnicamente impossibile; il regolamento specifica nel dettaglio i requisiti per i quali il responsabile della piscina può richiedere tale deroga.

7. Per quanto concerne gli obblighi formativi del personale che già svolge attività di gestione delle piscine, è opportuna la previsione di percorsi formativi ridotti e il riconoscimento delle competenze tecniche già acquisite.

Si approva il presente regolamento

Capo I

Ambito di applicazione

Art. 1

Ambito di applicazione (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. La Regione, in attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), disciplina i seguenti oggetti al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla gestione delle piscine ad uso natatorio e ricreativo:

a) i requisiti strutturali, gestionali, tecnici ed igienico-ambientali delle piscine e il limite massimo degli utenti ammessi nell'impianto;

b) i requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca;

c) le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza ed i controlli;

d) la documentazione necessaria ai fini dei controlli interni;

e) le deroghe ai parametri chimici per l'acqua di approvvigionamento;

f) le deroghe ai requisiti tecnici delle piscine per l'impossibilità tecnica di adeguamento;

g) gli adempimenti amministrativi per l'avvio dell'attività delle piscine.

2. Il presente regolamento non si applica alle piscine destinate ad usi curativi, riabilitativi e termali.

Capo II

Caratteristiche strutturali ed elementi funzionali delle piscine

Sezione I

Caratteristiche strutturali delle piscine

Art. 2

Caratteristiche strutturali delle piscine (Art. 4 l.r. 8/2006)

1. In base alle caratteristiche strutturali le piscine si distinguono nelle seguenti tipologie:

a) piscine scoperte: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non delimitati da strutture chiuse permanenti;

b) piscine coperte: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali delimitati da strutture chiuse permanenti;

c) piscine di tipo misto: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;

d) piscine di tipo convertibile: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.

Sezione II

Area destinata al pubblico ed alle attività ausiliarie

Art. 3

Prescrizioni igienico - sanitarie per l'area destinata al pubblico ed alle attività ausiliarie (Art. 4 l.r. 8/2006)

1. L'area riservata al pubblico è separata dall'area destinata alle attività natatorie e di balneazione di cui

alla sezione III. Nel caso di contiguità tra tali due aree è previsto un elemento di separazione in grado di evitare passaggi incontrollati dall'una all'altra zona.

2. Gli accessi dall'esterno sono conformi alle norme di sicurezza vigenti e proporzionati sulla base della massima presenza consentita di pubblico, nonché accessibili ai portatori di handicap.

3. Sono adottati opportuni sistemi di intercettazione e di allontanamento separato delle acque stesse, al fine di evitare che le acque di lavaggio delle superfici nell'area destinata al pubblico possano refluire verso l'area destinata alle attività natatorie e di balneazione.

4. La zona riservata agli spettatori è dotata di servizi di supporto rispondenti alle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto ministeriale 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi).

5. Le eventuali attività ausiliarie sono organizzate conformemente alle normative specifiche per l'uso esclusivo del pubblico e dei bagnanti. Nell'ambito delle aree adibite ad attività ausiliarie, è garantita la fruibilità da parte di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita, in forma permanente o temporanea.

Sezione III

Area destinata alle attività natatorie e di balneazione

Art. 4

Tipologia delle vasche (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. In base alla loro utilizzazione e ai fini del presente regolamento sono individuati i seguenti tipi di vasche:

a) le vasche per nuotatori possiedono i requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni alle quali è destinata la piscina secondo quanto previsto per le piscine agonistiche cui si applicano le norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA);

b) le vasche per tuffi ed attività subacquee possiedono i requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni alle quali è destinata la piscina nel rispetto delle norme vigenti della Federazione Italiana Nuoto (FIN), della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA), e delle Federazioni per le attività subacquee (FIPSAS e FIAS);

c) le vasche ricreative e di addestramento al nuoto possiedono i requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco, la balneazione e le attività formative ed educative propedeutiche all'esercizio delle attività natatorie;

d) le vasche ricreative attrezzate sono caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature quali acqua-scivoli, sistemi di formazione di onde, fondi e/o pareti mobili;

e) le vasche per i bambini possiedono i requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per la balneazione dei bambini. La profondità massima non è superiore a 60 centimetri;

f) le vasche polifunzionali possiedono le caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o possiedono comunque requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi.

Art. 5

Morfologia delle vasche (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. L'insieme delle vasche e degli spazi perimetrali intorno ad esse costituiscono l'area destinata alle attività natatorie e di balneazione.

2. La conformazione planimetrica delle vasche garantisce la sicurezza dei bagnanti e consente comunque un agevole controllo visivo di tutte le parti del bacino al personale di vigilanza. Essa deve inoltre assicurare una completa, uniforme e continua circolazione dell'acqua in tutte le parti del bacino.

3. Le pareti delle vasche hanno caratteristiche costruttive tali da non costituire pericolo per la sicurezza dei bagnanti.

4. Nelle zone con profondità uniforme fino a 1 metro e 80 centimetri la pendenza del fondo non supera il limite del 8 per cento.

Art. 6

Altezza del vano contenente la vasca (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Per le piscine di cui all'articolo 2 comma 1 lettere b), c) e d), l'altezza del vano contenente la vasca, misurata dal bordo della vasca stessa, è non inferiore in ogni suo punto a 3 metri e 50 centimetri. Qualora sia presente un trampolino, la distanza tra questo e il soffitto è non inferiore a 5 metri.

Art. 7

Sistemi di ripresa delle acque (Art. 5 l.r.8/2006)

1. L'acqua di tracimazione è costituita dalla portata di acqua dovuta al ricircolo, al reintegro e, nelle piscine scoperte, ai fattori naturali, ad esclusione della portata di acqua dipendente dalle variazioni di livello dovute alla presenza dei bagnanti.

2. Tutte le vasche sono fornite di sistemi di ripresa superficiale dell'acqua di tracimazione costituiti da

bordi sfioratori perimetrali e/o da skimmer incassati nelle pareti al livello della superficie dell'acqua della vasca.

3. Nelle vasche di cui all'articolo 4 comma 1 lettera a) gli skimmer non vengono installati nelle pareti di virata.

4. Il sistema di ripresa con bordi sfioratori, siano essi incassati nelle pareti verticali che sul bordo orizzontale della vasca, è obbligatorio per le vasche delle piscine pubbliche di cui all'articolo 3 comma 1, lettera a), numero 1) della l.r. 8/2006 e per tutte le altre vasche con superficie superiore a 150 metri quadrati; esso è disposto almeno sui due lati più lunghi per le piscine di forma rettangolare. Per le piscine di forme diverse, i bordi sfioratori sono applicati su una superficie pari ad almeno il 50 per cento del perimetro della vasca.

5. Per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) della l.r. 8/2006, aventi superficie inferiore a 100 metri quadrati, è installato almeno uno skimmer ogni 20 metri quadrati.

6. Per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 8/2006, aventi superficie inferiore a 150 metri quadrati, è installato almeno uno skimmer ogni 25 metri quadrati.

7. Per le piscine con sistema di ripresa a bordi sfioratori può essere utilizzata una vasca di compenso al fine di ridurre al minimo il consumo di acqua. I bordi sfioratori e le vasche di compenso sono rivestiti con materiali impermeabili e conformati in modo da consentirne una facile pulizia. I sistemi di ripresa superficiale e i sistemi di ripresa immersi sono comunque realizzati nel rispetto delle vigenti norme tecniche UNI 10637 e UNI EN 13451.

Art. 8

Ausili di accesso all'acqua (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Qualora il dislivello tra il bordo della vasca ed il fondo superi 60 centimetri, l'ausilio di accesso all'acqua è costituito da una o più scalette o gradini incassati in relazione alla conformazione della vasca. Le scalette sono munite di mancorrenti e sono rigidamente fissate alla struttura della vasca.

2. Lo spazio libero tra gli elementi della scaletta e le pareti verticali della vasca è non inferiore a 5 centimetri e non superiore a 10 centimetri, ad eccezione del gradino di sommità per il quale lo spazio libero è non superiore a 8 centimetri.

3. Sono previsti idonei ausili di accesso ed uscita dall'acqua per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una

capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.

Art. 9

Qualità dei materiali (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Sia il fondo che le pareti della vasca sono di colore chiaro, rifiniti con materiale impermeabile e resistente all'azione dei comuni disinfettanti. Tutti gli spazi percorribili a piedi nudi nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione hanno superficie antisdrucciolevole che garantisce una sufficiente presa al piede anche in presenza di acqua.

Art. 10

Marcature e separatori di corsia (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Sul bordo della vasca sono apposte marcature indicanti i valori minimi e massimi della profondità. Inoltre sono evidenziate a mezzo di marcatura le perimetrazioni in corrispondenza delle quali avviene una variazione della pendenza del fondo.

2. Gli ancoraggi per i separatori di corsia o qualsiasi altro elemento di fissaggio sono incassati nelle pareti della vasca in modo da non presentare rischi per i bagnanti.

3. Ai fini della sicurezza dei bagnanti la larghezza di eventuali fessure o il diametro di eventuali forature nelle pareti della vasca o dei suoi componenti, che non siano adeguatamente protette, non sono superiori a 8 millimetri.

Art. 11

Spazi perimetrali intorno alla vasca (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Lungo il perimetro di ciascuna vasca sono realizzate banchine di idonea larghezza non inferiore a 1 metro e 50 centimetri rivestite con materiale antisdrucciolevole, che siano facilmente lavabili e disinfettabili per garantire la sicurezza dei bagnanti e il corretto svolgimento delle attività.

2. In ogni caso la distanza minima di ostacoli fissi dal bordo vasca è non inferiore a 1 metro e 50 centimetri.

3. L'area di bordo vasca è inoltre realizzata in piano con le seguenti caratteristiche:

- a) pendenza non superiore al 3 per cento verso l'esterno;
- b) superficie complessiva non inferiore al 50 per cento di quella della vasca.

4. La banchina è dotata di sistemi di raccolta e di

allontanamento delle acque di pulizia, che sono direttamente destinate allo smaltimento.

Art. 12

Delimitazione degli spazi perimetrali (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Gli spazi perimetrali di cui all'articolo 11 sono delimitati da un elemento di separazione permanente di altezza non inferiore a 1 metro che impedisca il transito incontrollato. L'accesso a tali spazi avviene esclusivamente attraverso un presidio igienico secondo le modalità indicate all'articolo 19.

2. Nel caso siano previste vie dedicate esclusivamente all'uscita dei bagnanti dall'area destinata alle attività natatorie e di balneazione, esse non sono percorribili per l'ingresso dei bagnanti.

Art. 13

Numero massimo dei bagnanti (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Nelle vasche di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), il numero massimo dei bagnanti presenti contemporaneamente nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione è definito dal rapporto di un bagnante ogni 2 metri quadrati di specchio d'acqua.

2. Nelle vasche di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), e in quelle di cui alla lettera c) adibite al nuoto libero con corsie o nelle quali si svolgano corsi di nuoto, il numero massimo dei bagnanti presenti contemporaneamente nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione è definito dal rapporto di un bagnante ogni 5 metri quadrati di specchio d'acqua.

3. Durante le gare di nuoto, il numero massimo di bagnanti presenti contemporaneamente nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione può essere aumentato del 50 per cento.

Art. 14

Dispositivi di salvamento (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. In adiacenza del bordo vasca sono posti a disposizione, per un loro pronto impiego, salvagenti regolamentari dotati di fune di recupero, in numero di uno ogni venti bagnanti.

Sezione IV

Area destinata ai servizi

Art. 15

Requisiti igienici e strutturali (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. L'area destinata ai servizi è accessibile ai mezzi di servizio e di soccorso ed ai portatori di handicap.

2. I pavimenti dei servizi sono realizzati con materiali impermeabili, resistenti all'azione dei comuni disinfettanti, antisdrucchiolevoli e facilmente pulibili. Le pareti sono protette per un'altezza di almeno 2 metri con materiali impermeabili, facilmente pulibili e resistenti all'azione dei comuni disinfettanti.

3. Sono vietate sporgenze e spigoli vivi che possano costituire pericolo per l'incolumità degli utenti.

4. Tutte le vetrate sono realizzate con vetri di sicurezza o altro materiale che in caso di rottura non produca danno alle persone. La presenza di tali vetrate è opportunamente evidenziata.

Art. 16

Spogliatoi e deposito abiti (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Nelle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3) della l.r. 8/2006, gli spogliatoi sono distinti per genere e divisi in due settori proporzionati, considerando una uguale presenza di uomini e donne. I locali adibiti a spogliatoio garantiscono la massima igienicità e possono essere di tipo a rotazione e/o di tipo collettivo.

2. La superficie destinata a spogliatoio è determinata sulla base del numero massimo di bagnanti di cui all'articolo 13. Il rapporto tra la superficie degli spogliatoi e il numero dei bagnanti non deve essere inferiore a una persona ogni 50 centimetri quadrati.

3. Negli spogliatoi è previsto un numero di cabine singole pari al 4 per cento del numero massimo di bagnanti, di cui una, all'interno di ciascun settore, attrezzata e accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.

4. Nei complessi attrezzati anche per l'esercizio di attività diverse da quelle di balneazione, è possibile prevedere servizi comuni a condizione che i percorsi che conducono alle zone in cui si svolgono tali attività e i sistemi di accesso alle vasche siano separati e che ciò avvenga sempre attraverso presidi igienici.

5. Le cabine spogliatoio hanno pareti verticali distaccate dal pavimento per un'altezza non inferiore a 20 centimetri al fine di assicurare una facile pulizia anche con l'uso di idranti. Il pavimento, rivestito con materiali impermeabili e antisdrucchiolevoli, è fornito di griglie di scarico in grado di smaltire rapidamente le acque di lavaggio. Le cabine hanno dimensioni minime pari a 1 metro quadrato con un lato di lunghezza minima di 90 centimetri.

6. Il numero di posti per il deposito degli abiti è pari al numero massimo dei bagnanti. Qualora per il deposito degli abiti vengano utilizzati appositi armadietti, essi sono dotati di griglie di aerazione e sono sollevati dal pavimento per un'altezza non inferiore a 20 centimetri per permettere una facile pulizia. In alternativa, gli abiti possono essere collocati in appositi locali.

7. Nelle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) della l.r. 8/2006, per lo spogliatoio ed il deposito degli abiti possono essere utilizzati gli spazi della struttura principale in cui la piscina è inserita.

Art. 17

Docce (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Nelle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3) della l.r. 8/2006, le docce sono divise in due settori distinti per genere. Il numero delle docce viene definito sulla base del numero massimo dei bagnanti di cui all'articolo 13 e comunque in ragione di almeno una ogni 10 bagnanti per le piscine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e almeno una ogni 15 bagnanti per le piscine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). In ogni caso sono previste almeno due docce per gli uomini e due per le donne. Almeno una delle docce deve essere chiudibile, ed una attrezzata e accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea, all'interno di ciascun settore.

2. Nelle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006, è utilizzabile almeno una doccia nelle immediate adiacenze della piscina. Ciascuna doccia è comunque dotata almeno di un asciugacapelli.

Art. 18

Servizi igienici (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Nelle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3) della l.r. 8/2006 i servizi igienici sono divisi in due settori distinti per genere. Le apparecchiature igienico sanitarie sono commisurate in base al numero massimo di bagnanti di cui all'articolo 13.

2. I gabinetti sono proporzionati in ragione di almeno uno ogni trenta bagnanti equamente suddivisi per genere. In ogni caso devono essere previsti almeno due gabinetti per uomini e due per le donne di cui uno accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea, all'interno di ciascun settore.

3. I lavabi sono proporzionati in ogni settore in numero pari almeno a quello dei gabinetti e devono esse-

re dotati di erogatori di sapone e di sistemi per l'asciugatura delle mani.

4. Nelle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) della l.r. 8/2006 possono essere utilizzati i servizi igienici della struttura principale in cui la piscina è inserita.

Art. 19

Presidi igienici per i bagnanti (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Allo scopo di salvaguardare le condizioni igieniche dell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione, l'accesso dei bagnanti a tale area avviene attraverso un passaggio obbligato lungo il quale va disposta una vasca lavapiedi, alimentata in modo continuo con acqua contenente una soluzione disinfettante che può essere immessa in vasca anche con un sistema automatico che si attiva al passaggio del bagnante, ed una doccia in modo da garantire l'adeguata pulizia del bagnante. In presenza di solarium nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione, la doccia può essere installata in posizione che ne garantisca l'utilizzo prima dell'ingresso in vasca.

2. La vasca lavapiedi di cui al comma 1 è realizzata dimensionalmente e strutturalmente in modo tale da rendere obbligatoria l'immersione completa dei piedi, comprese le eventuali calzature aperte, nella soluzione disinfettante. Essa ha inoltre un battente di almeno 15 centimetri ed una lunghezza minima di 1 metro e 50 centimetri. La vasca lavapiedi è accessibile a coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea, anche mediante l'utilizzo di apposita sedia a ruote.

Art. 20

Deposito degli attrezzi (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Il locale per il deposito degli attrezzi da usare in vasca è agevolmente accessibile dallo spazio destinato alle attività natatorie e di balneazione. In alternativa, possono essere utilizzati appositi contenitori.

Art. 21

Primo soccorso (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3) della l.r. 8/2006 sono dotate di un presidio di primo soccorso ad uso esclusivo degli utenti. Tale ambiente ha le seguenti caratteristiche:

- a) una superficie non inferiore a 9 metri quadrati con lato minore non inferiore a 2 metri e 50 centimetri;
- b) una sufficiente aerazione ed illuminazione;
- c) una agevole accessibilità dall'area destinata alle attività natatorie e di balneazione;

d) una via di comunicazione con l'esterno in zona facilmente accessibile ai mezzi di emergenza sanitaria.

2. Inoltre il presidio di cui al comma 1 possiede le seguenti caratteristiche:

- a) pavimento lavabile e disinfettabile;
- b) pareti lavabili e disinfettabili fino ad un'altezza di 2 metri;
- c) lavello con acqua calda e fredda, asciugamani monouso e distributore di sapone liquido.

3. All'interno del presidio di primo soccorso sono presenti le seguenti attrezzature:

- a) un lettino medico;
- b) una barella a cucchiaio o telo rigido;
- c) un armadietto per la detenzione delle attrezzature e farmaci di primo impiego i quali sono immediatamente utilizzabili;
- d) un apparecchio telefonico.

4. Relativamente alla dotazione di attrezzature e farmaci di primo impiego, all'interno dell'armadietto di cui al comma 3 lettera c) sono presenti materiali di medicazione e strumentazione per interventi di primo soccorso, conformemente alle prescrizioni del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni).

5. Per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) e lettera b) della l.r. 8/2006 lo spazio destinato a primo soccorso, anche ad uso non esclusivo della piscina, è agevolmente accessibile, utilizzabile e dotato di cassetta di pronto soccorso contenente le attrezzature e i farmaci di primo impiego di cui ai commi 3 e 4.

Art. 22

Locali destinati al personale della piscina (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Per il personale della piscina sono riservati appositi spogliatoi e servizi igienici. Almeno uno dei servizi igienici è attrezzato e accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita, in forma permanente o temporanea.

2. Per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006 il personale della piscina può avvalersi degli spogliatoi e dei servizi igienici utilizzati dal personale della struttura principale in cui la piscina è inserita.

Sezione V

Area destinata agli impianti tecnici

Art. 23

Definizione (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. L'area destinata agli impianti tecnici comprende la centrale idrica e gli impianti per il trattamento dell'acqua, la centrale termica, gli impianti di produzione dell'acqua calda per usi sanitari, le attrezzature e i materiali per la pulizia e la disinfezione, gli impianti elettrici e telefonici, gli impianti antincendio, gli impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento dell'aria, gli impianti di comunicazione interna, gli impianti di smaltimento delle acque, gli impianti di depurazione e gli impianti di sicurezza e di allarme.

2. Tutti gli impianti ed i relativi accessi sono conformi alle norme UNI 10637, nonché facilmente identificabili attraverso segnaletiche che ne indichino la funzione. La loro collocazione permette un agevole svolgimento delle funzioni di sorveglianza e di manutenzione.

Art. 24

Circolazione dell'acqua nelle vasche (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Le canalizzazioni di immissione e di ripresa dell'acqua nelle vasche sono predisposte in modo tale che in ogni parte della vasca l'acqua venga di continuo riciclata e non si creino zone di ristagno.

2. La temperatura dell'acqua è uniforme all'interno di tutta la vasca. I prodotti disinfettanti e gli altri additivi vengono uniformemente distribuiti nella massa d'acqua, in quantità tali da assicurare all'acqua stessa i requisiti richiesti dal capo III sezione I del presente regolamento.

3. In nessun caso l'acqua di immissione può essere introdotta in vasca senza aver prima subito il necessario trattamento. Almeno il 50 per cento della portata di ricircolo deve fluire in modo continuo ed uniforme attraverso i sistemi di tracimazione. Durante le operazioni di pulizia della vasca deve potersi realizzare la commutazione del flusso delle acque reflue verso il previsto sistema di smaltimento.

Art. 25

Ricicli dell'acqua (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. L'acqua di ogni vasca viene completamente riciclata nell'impianto di trattamento rispettando i tempi massimi relativi alle seguenti categorie di vasche:

- a) vasche di cui all'articolo 4 comma 1 lettera e): tempo massimo di riciclo pari ad 1 ora;
- b) vasche di cui all'articolo 4 comma 1 lettera a), b), c), d), f): tempo massimo di riciclo pari a 6 ore.

2. Durante ogni sospensione temporanea dell'attività di balneazione per un periodo non inferiore a 8 ore

i tempi massimi di riciclo di cui al comma 1 possono essere aumentati del 30 per cento.

3. Deve essere installato un contatore di portata alle pompe di ricircolo con registrazione giornaliera o qualsiasi altra idonea strumentazione per verificare il rispetto dei parametri sopra indicati.

Art. 26

Reintegri e rinnovi dell'acqua (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Nelle vasche viene immessa con frequenza quotidiana e con uniforme continuità una quantità d'acqua di reintegro/rinnovo pari ad almeno il 5 per cento del volume della vasca, o della somma del volume della vasca convenzionale e della vasca di compenso di cui all'articolo 29.

2. Il responsabile della piscina può stabilire un valore ridotto rispetto a quello di cui al comma 1, purché non inferiore a 2,5 per cento, e sempre nel rispetto dei valori di parametro dell'acqua di vasca di cui all'allegato A al presente regolamento.

3. Le vasche vengono svuotate completamente per una adeguata pulizia e sanificazione delle superfici e per la manutenzione strutturale almeno una volta all'anno, e comunque all'inizio di ogni apertura stagionale. Sulla tubazione di mandata dell'acqua di reintegro di ogni vasca viene installato un contatore totalizzatore.

Art. 27

Locali contenenti le attrezzature e le sostanze per il trattamento dell'acqua (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. La sezione che accoglie le apparecchiature e le sostanze destinate al trattamento dell'acqua è funzionalmente divisa nei due seguenti settori:

- a) un settore destinato alle apparecchiature per il trattamento dell'acqua;
- b) un settore destinato all'installazione dei contenitori e delle relative apparecchiature di dosaggio delle sostanze disinfettanti, dei flocculanti e degli altri additivi.

2. Tali settori sono dotati di idonea aerazione e sono separati dalla centrale termica, conformemente a quanto prescritto dalla normativa antincendio e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 28

Alimentazione delle vasche (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Le acque di riciclo possono essere trattate in un unico impianto a condizione che ogni vasca possieda il proprio dispositivo di alimentazione dell'acqua e che

l'apporto di disinfettante corrisponda ai fabbisogni delle singole vasche.

2. Sono installati appositi dispositivi per l'agevole controllo delle portate per ogni singola vasca; al fine di consentire il prelievo di campioni di acqua per le analisi, sono installati rubinetti metallici facilmente accessibili e identificati, posti sulla tubatura dell'acqua di approvvigionamento e sulla tubatura dell'acqua di immissione in vasca a valle degli impianti di trattamento.

3. In condizioni di normale esercizio dell'attività è vietato il dosaggio dei prodotti chimici per il trattamento delle acque direttamente in vasca.

Art. 29

Vasca di compenso (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. La vasca di compenso è un sistema di accumulo destinato a contenere l'acqua di vasca proveniente dal bordo sfioratore.

2. Il volume della vasca di compenso è sufficiente a contenere il volume spostato dal numero massimo dei bagnanti presenti nella vasca, il volume dell'acqua necessaria al lavaggio in controcorrente di almeno un filtro e il volume minimo necessario dell'acqua per la corretta aspirazione delle pompe.

3. La vasca di compenso è:

- a) accessibile per operazioni di manutenzione, lavaggio e disinfezione;
- b) completamente svuotabile;
- c) dotata di scarico per il troppo pieno;
- d) dotata di superfici facilmente lavabili.

Art. 30

Prefiltri (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. A monte delle pompe sono installati prefiltri facilmente ispezionabili e quotidianamente pulibili costituiti da un involucro contenente un cestello asportabile con maglia a fori di adeguate dimensioni. Uno stesso prefiltro può essere utilizzato per più filtri.

Art. 31

Filtri (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Ogni vasca è dotata di almeno uno specifico impianto di filtrazione.

2. Il numero dei filtri in funzione è commisurato alle dimensioni ed alle caratteristiche dell'impianto; essi hanno identiche caratteristiche operative e sono conformi alle vigenti norme tecniche.

3. Ogni unità filtrante viene rigenerata quando la perdita di carico del filtro eccede di 5×10 alla terza Pascal quella iniziale dichiarata a filtro pulito. In ogni caso l'operazione di rigenerazione viene eseguita per ogni unità filtrante, quando l'impianto è in esercizio, almeno una volta ogni quattro giorni. L'acqua di risciacquo viene scaricata in conformità alle vigenti norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento.

Art. 32

Pompe (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Il numero delle pompe di circolazione in servizio è pari a quello dei filtri. Vengono comunque installate pompe supplementari predisposte per una rapida attivazione ed atte a garantire un'adeguata riserva non inferiore alla capacità di servizio delle pompe principali.

Art. 33

Riscaldamento (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. L'acqua filtrata, ove necessario, viene convogliata alle apparecchiature di riscaldamento quali scambiatori di calore, diffusori di vapore o altra apparecchiatura idonea.

2. La regolazione della temperatura dell'acqua in vasca è automatizzata. Non è consentito immettere vapore direttamente nell'acqua in vasca.

Art. 34

Sostanze ed apparecchiature da utilizzare per il trattamento dell'acqua di immissione in vasca (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. L'impiego delle sostanze disinfettanti, dei flocculanti, dei correttori di PH e delle sostanze anti-alghe è disciplinato nell'allegato C al presente regolamento.

2. Per il trattamento dell'acqua di immissione in vasca può essere consentito l'uso di altre sostanze e/o apparecchiature che devono possedere comunque le specifiche autorizzazioni ministeriali.

Sezione VI

Pulizia e disinfezione ambientale

Art. 35

Pulizia e disinfezione ambientale

1. La pulizia viene effettuata mediante una accurata disinfezione settimanale del complesso, con l'utilizzo di disinfettanti che corrispondano a requisiti di efficacia e di innocuità per i bagnanti, oltre ad una pulizia quotidiana, con la rimozione di ogni rifiuto nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione ed ai servizi igienici.

ci, in particolare nelle zone con percorsi a piedi nudi. La disinfezione in queste aree si estende anche alle superfici verticali.

2. Sulla superficie dei percorsi a piedi nudi, nei servizi igienici e nelle docce, la pulizia viene effettuata almeno due volte al giorno. Nei percorsi a piedi nudi è vietato l'uso di stuoie o tappeti di qualsiasi tipo.

3. L'impianto dispone almeno di un contenitore asportabile per i rifiuti solidi per ogni area di attività. I materiali per la pulizia, per la disinfezione ambientale ed i prodotti chimici impiegati per il trattamento dell'acqua delle vasche, vengono conservati in appositi locali asciutti ed aerati. I prodotti chimici impiegati per il trattamento dell'acqua vengono conservati nelle loro confezioni originali.

4. Il complesso viene sottoposto a monitoraggio per gli infestanti. Ove non sia possibile realizzare il locale deposito dei prodotti chimici e quelli per la pulizia ne è consentito il loro stoccaggio in appositi armadi distinti per tipologia di prodotto che siano rispondenti alle norme di sicurezza previsti dalla legislazione vigente.

Capo III

Requisiti delle acque e requisiti igienico-sanitari e microclimatici degli impianti

Sezione I

Requisiti fisici, chimico-fisici e microbiologici delle acque

Art. 36

Requisiti fisici, chimico-fisici e microbiologici dell'acqua di approvvigionamento
(Art. 5 l.r. 8/2006)

1. L'acqua di approvvigionamento possiede caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche conformi alla legislazione vigente concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

2. Qualora l'acqua di approvvigionamento non provenga da pubblico acquedotto, il responsabile della piscina, prima dell'attivazione di un nuovo impianto, provvede ad effettuare un'analisi per la determinazione della potabilità dell'acqua, che comprenda i parametri dell'analisi di verifica di cui all'allegato D al presente regolamento.

3. Qualora uno o più dei parametri dell'allegato D al presente regolamento superi i valori di parametro di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), si applica l'articolo 37.

4. Il responsabile della piscina provvede ad effettuare controlli di conformità sull'acqua di approvvigionamento che comprendano le analisi di monitoraggio e di verifica di cui all'allegato D al presente regolamento, con una cadenza almeno semestrale per gli impianti ad apertura annuale.

Per gli impianti stagionali tali controlli di conformità vengono effettuati almeno una volta nel mese antecedente l'apertura.

5. Il campionamento delle analisi può essere effettuato dopo il trattamento di potabilizzazione e prima che l'acqua di approvvigionamento entri nell'impianto natatorio.

6. Nell'ambito delle procedure di autocontrollo e comunque nel caso in cui si verificano situazioni straordinarie che possano alterare, modificare e inquinare l'acqua di approvvigionamento, il responsabile della piscina che ne venga a conoscenza è tenuto ad effettuare gli accertamenti e le analisi di verifica dell'acqua di approvvigionamento comprendenti ulteriori parametri rispetto a quelli indicati dall'allegato D al presente regolamento, comunicando gli esiti e le misure adottate all'Azienda USL e al comune competente.

7. L'Azienda USL può richiedere l'analisi di ulteriori parametri ad integrazione dell'analisi di verifica e/o monitoraggio, motivati in ragione delle caratteristiche idriche e di conformazione del territorio, delle caratteristiche tecniche dell'impianto di potabilizzazione e della tipologia e struttura dell'impianto natatorio.

Art. 37

Deroga ai parametri chimici e chimico-fisici dell'acqua di approvvigionamento non proveniente da pubblico acquedotto (Art. 9 l.r. 8/2006)

1. Il responsabile della piscina richiede senza ritardo all'Azienda USL competente per territorio la concessione di una specifica deroga ai parametri dell'acqua di approvvigionamento ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della l.r. 8/2006, nei seguenti casi:

a) qualora uno o più dei parametri dell'allegato D al presente regolamento superi i valori di parametro di cui all'allegato 1 parte C del d.lgs. 31/2001, l'Azienda USL può concedere la deroga stabilendo un nuovo valore di parametro, la durata della deroga ed eventuali prescrizioni;

b) qualora uno o più dei parametri dell'allegato D al presente regolamento superi i valori di parametro di cui all'allegato 1 parte B del d.lgs. 31/2001, l'Azienda USL può concedere la deroga già stabilita dalla Regione per le acque destinate al consumo umano, confermando il nuovo valore di parametro per lo specifico territorio

individuato, con l'indicazione della durata della deroga ed eventuali prescrizioni.

2. La richiesta di deroga di cui al comma 1 è corredata dalla seguente documentazione:

a) descrizione della tipologia dell'impianto natatorio, con l'indicazione del titolo abilitativo di cui all'articolo 50;

b) copia dell'analisi di laboratorio dell'acqua di approvvigionamento da cui si evince il parametro o i parametri oggetto della richiesta di deroga e le indicazioni relative dell'acqua, nonché copia della precedente analisi di laboratorio;

c) copia dell'analisi di laboratorio dell'acqua di immissione in vasca;

d) copia dell'analisi di verifica e monitoraggio dell'acqua di approvvigionamento;

e) copia delle analisi dell'acqua contenuta in vasca effettuate a partire dal mese precedente fino alla data dell'analisi di laboratorio dell'acqua di approvvigionamento di cui alla lettera a);

f) indicazione di eventuali impianti di trattamento dell'acqua di approvvigionamento.

3. L'Azienda USL, a seguito della richiesta di deroga di cui al comma 1, può, in caso di necessità, richiedere eventuali integrazioni o effettuare prelievi di campioni a carico del responsabile della piscina.

4. La deroga ai parametri chimici e chimico-fisici dell'acqua di approvvigionamento è rilasciata nei tempi e nei modi indicati dall'Azienda USL esclusivamente nel caso in cui non vi siano rischi per la salute dei bagnanti.

Art. 38

Requisiti fisici, chimici e microbiologici dell'acqua di immissione in vasca (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. L'acqua di immissione in vasca possiede i requisiti di cui all'allegato A al presente regolamento.

2. Il controllo dell'acqua di immissione in vasca viene effettuato, a cura del responsabile della piscina, ogniqualvolta se ne manifesti la necessità per verifiche interne di gestione o per sopraggiunte circostanze straordinarie.

Art. 39

Requisiti fisici, chimici e microbiologici dell'acqua contenuta in vasca (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. L'acqua contenuta in vasca possiede, in ogni punto della vasca, i requisiti di cui all'allegato A al presente regolamento.

2. Il controllo dell'acqua contenuta in vasca viene

effettuato a cura del responsabile della piscina secondo le indicazioni di cui all'allegato B al presente regolamento, e comunque ogni qualvolta se ne manifesti la necessità per verifiche interne di gestione o per sopraggiunte circostanze straordinarie.

Art. 40

Punti di controllo (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Per l'acqua di approvvigionamento il campione viene prelevato da apposito rubinetto metallico posto sul tubo di adduzione anche a valle dell'impianto di potabilizzazione.

2. Per l'acqua di immissione in vasca il campione viene prelevato da apposito rubinetto metallico posto sulle tubazioni di mandata alle singole vasche a valle degli impianti di trattamento.

3. Per l'acqua contenuta in vasca il campione viene prelevato in qualsiasi punto all'interno della vasca.

Sezione II

Requisiti igienico-sanitari e microclimatici degli impianti

Art. 41

Requisiti termoigrometrici e di ventilazione (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione delle piscine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), la temperatura dell'aria non è inferiore alla temperatura dell'acqua in vasca.

L'umidità relativa dell'aria non supera in nessun caso il valore limite del 70 per cento.

2. La velocità dell'aria in corrispondenza delle zone utilizzate dagli utenti non supera il valore di 10 centimetri al secondo, e il ricambio di aria esterna è pari ad almeno 20 metri cubi all'ora per metro quadrato di vasca.

3. Nelle altre zone destinate agli utenti, quali spogliatoi e servizi igienici, la temperatura dell'aria non è inferiore a 20 gradi centigradi, assicurando un ricambio dell'aria non inferiore a 4 volumi all'ora.

Art. 42

Requisiti illuminotecnici (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione l'illuminazione è prevalentemente di tipo naturale, eventualmente integrata con luce artificiale al fine di assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza degli utenti ed il controllo da parte del personale. In ogni caso il livello di illuminamento sul piano

del calpestio e sullo specchio d'acqua non è in nessun punto inferiore a 150 lux.

2. Nelle altre zone destinate agli utenti, quali spogliatoi e servizi igienici, l'illuminazione artificiale assicura un livello medio di almeno 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici. In tutti gli ambienti illuminati naturalmente è assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%.

3. E' previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica, l'impianto di illuminazione di emergenza.

Art. 43

Requisiti acustici (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione delle piscine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il tempo di riverberazione non è in nessun punto superiore a 1,6 secondi.

Sezione III

Impatto ambientale

Art. 44

Adozione di sistemi a basso impatto ambientale (Art. 9 l.r. 8/2006)

1. La costruzione, la gestione e la manutenzione delle piscine avviene nel rispetto dei principi di qualità ambientale.

2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, sono adottati appositi interventi ed accorgimenti finalizzati:

- a) al risparmio idrico, anche tramite la previsione del riutilizzo compatibile delle acque di rifiuto;
- b) al risparmio energetico, anche tramite l'adozione di sistemi a basso consumo e/o utilizzo di energie rinnovabili;
- c) alla riduzione della produzione di rifiuti e all'agevolazione della raccolta differenziata.

Capo IV

Approvvigionamento idrico

Art. 45

Fabbisogno idrico (Art. 8 l.r. 8/2006)

1. L'approvvigionamento idrico per l'alimentazione delle vasche è assicurato attraverso fonti che abbiano caratteristiche conformi alla vigente legislazione sulla qualità delle acque destinate al consumo umano per quanto concerne i valori relativi ai parametri chimici, fisici e microbiologici, ad esclusione dell'approvvi-

gionamento idrico con acque marine classificate come acque di balneazione in base alla normativa vigente.

2. L'acqua possiede caratteristiche di potabilità per gli usi igienici, ad eccezione dell'acqua di cacciata del WC.

3. Il fabbisogno idrico, destinato al reintegro e al rinnovo di acqua delle vasche, nonché agli usi igienici, viene calcolato in base al numero giornaliero dei bagnanti dell'impianto e deve corrispondere ad almeno 70 litri al giorno per ogni bagnante. In fase di gestione dell'impianto deve essere comunque garantito un approvvigionamento sufficiente a permettere il regolare funzionamento dell'impianto di circolazione dell'acqua.

4. La rete di approvvigionamento idrico deve essere protetta da possibili ritorni di acqua dal circuito delle vasche. L'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto, ivi comprese quelle derivanti dal funzionamento degli impianti di alimentazione delle vasche, deve realizzarsi in conformità alle vigenti norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento, favorendo altresì il recupero delle acque di rifiuto per usi non potabili.

Art. 46

Approvvigionamento idrico con acque marine classificate come acque di balneazione (Art. 9 l.r. 8/2006)

1. L'approvvigionamento idrico delle vasche può essere assicurato con acque marine classificate come acque di balneazione, prelevate in luoghi dichiarati idonei alla balneazione e nel rispetto dei requisiti igienico ambientali previsti dalla normativa vigente.

2. Nelle vasche così alimentate l'acqua viene mantenuta nelle condizioni di idoneità alla balneazione mediante continua immissione di nuova acqua con portata proporzionata alle dimensioni della vasca ed al numero dei bagnanti ammessi. L'acqua in ingresso viene filtrata prima dell'immissione in vasca e non è consentito il ricircolo dell'acqua di vasca.

3. Qualora sia interdetta la balneazione nella zona di prelievo dell'acqua di approvvigionamento, il responsabile della piscina sottopone l'acqua ad ulteriori trattamenti per garantire la qualità dell'acqua prima della sua immissione in vasca.

Capo V

Dotazione di personale

Art. 47

Personale addetto e relative attività formative (Art. 12 l.r. 8/2006)

1. Al fine di garantire l'igiene, la sicurezza degli

impianti e dei bagnanti e la funzionalità della piscina sono preposte le seguenti figure:

- a) il responsabile della piscina;
- b) l'assistente bagnanti;
- c) l'addetto agli impianti tecnologici.

2. Il responsabile della piscina assicura il corretto funzionamento della struttura, anche ai sensi dell'articolo 49, sulla base del conseguimento del diploma di laurea in tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

3. Le competenze tecniche dell'assistente ai bagnanti, abilitato ai sensi dell'articolo 12 comma 2 della l.r. 8/2006, sono debitamente documentate e la relativa documentazione è conservata presso la struttura ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza.

4. L'addetto agli impianti tecnologici garantisce il corretto funzionamento degli impianti stessi sulla base del conseguimento di uno dei seguenti titoli:

- a) qualifica triennale ovvero diploma di istruzione quinquennale rilasciati da istituti tecnicoprofessionali e istituti tecnici industriali (indirizzo chimico, meccanico, elettrico, termico, idraulico);
- b) qualifica professionale conseguita nell'ambito del sistema regionale della formazione professionale e attinente agli indirizzi di cui alla lettera a);
- c) diploma di laurea attinente agli indirizzi di cui alla lettera a).

5. I compiti dell'addetto agli impianti tecnologici possono essere svolti in via diretta anche dal responsabile della piscina, qualora questi sia in possesso di uno dei titoli di cui al comma 4.

6. Coloro che non sono in possesso dei titoli indicati dal comma 2 e dal comma 4 esercitano rispettivamente le funzioni di responsabile della piscina e di addetto agli impianti tecnologici sulla base di competenze tecniche specifiche acquisite mediante la partecipazione a distinti corsi di formazione organizzati ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

7. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti essenziali e le modalità operative dei corsi di formazione di cui al comma 6, nonché le modalità di verifica delle competenze acquisite. Con successivo decreto del dirigente competente sono definiti nel dettaglio i contenuti e l'articolazione dei corsi di formazione.

Art. 48

Assistenza bagnanti (Art. 12 l.r. 8/2006)

1. Per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1 e 3 della l.r. 8/2006, il servizio di salvataggio viene svolto durante tutto l'orario di funzionamento da almeno 2 assistenti bagnanti facilmente riconoscibili ed individuabili; quando si svolgono manifestazioni sportive organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N. I.) il servizio viene svolto da un numero di assistenti bagnanti secondo le seguenti proporzioni:

- a) per specchi d'acqua con superficie fino a 400 metri quadrati costituiti da una vasca o da più vasche adiacenti e ben visibili: almeno un assistente bagnanti;
- b) per specchi d'acqua con superficie compresa tra 400 e 1000 metri quadrati costituiti da una vasca o da più vasche adiacenti e ben visibili: almeno due assistenti bagnanti contemporaneamente presenti;
- c) per specchi d'acqua con superficie oltre 1000 metri quadrati: al numero di assistenti bagnanti di cui alla lettera b) deve essere aggiunto almeno un assistente bagnanti ogni 500 metri quadrati.

2. Durante i corsi di nuoto il servizio di assistenza ai soli allievi può essere svolto dall'istruttore o allenatore di nuoto presente purché abilitato al servizio di salvataggio e primo soccorso ovvero munito del brevetto di assistente bagnanti.

Art. 49

Compiti del responsabile della piscina
(Art. 11 l.r. 8/2006)

1. Il responsabile della piscina garantisce la corretta gestione di tutti gli elementi funzionali della piscina sotto il profilo igienico-sanitario, tecnologico ed organizzativo. L'eventuale individuazione del responsabile della piscina da parte del titolare dell'impianto è effettuata con atto formale di delega.

2. Il documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 16 comma 2 della l.r. 8/2006 è redatto sulla base dei seguenti principi:

- a) analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;
- b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi i pericoli di cui alla lettera a) e definizione delle relative misure preventive da adottare;
- c) individuazione dei punti critici e definizione dei relativi limiti;
- d) definizione del sistema di monitoraggio;
- e) individuazione delle azioni correttive;
- f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.

3. Il responsabile della piscina tiene altresì a dispo-

sizione dell'autorità incaricata del controllo i seguenti documenti:

a) un documento contenente i requisiti tecnico-funzionali con l'indicazione della dimensione e del volume di ciascuna vasca, il numero e la tipologia dei filtri, la portata delle pompe;

b) un registro degli interventi di manutenzione;

c) un registro dei controlli dell'acqua in vasca, contenente:

1) gli esiti dei controlli dei parametri chimici e chimico fisici, previsti dagli allegati A, B e D al presente regolamento;

2) la lettura giornaliera del contatore installato nell'apposita tubazione di mandata dell'acqua di immissione, utile al calcolo della quantità di acqua di reintegro;

3) la quantità e la denominazione dei prodotti utilizzati giornalmente per la disinfezione dell'acqua;

4) la data di prelievo dei campioni per l'analisi di laboratorio dell'acqua, effettuati in conformità a quanto previsto dall'allegato B al presente regolamento. Devono altresì essere conservati i relativi risultati analitici;

5) la lettura delle strumentazioni per il controllo del ricircolo;

6) il numero degli utenti dell'impianto ripartito per fasce orarie di frequenza.

4. Il responsabile della piscina è tenuto ad esporre il regolamento come previsto dall'articolo 10 dalla l. r. 8/2006, contenente almeno le seguenti informazioni:

a) capienza massima dell'impianto e limite massimo di bagnanti contemporaneamente presenti in ciascuna vasca;

b) indicazione della profondità e di eventuali punti della vasca a profondità ridotta;

c) divieto di fare tuffi in assenza di strutture adeguate;

d) raccomandazione di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto;

e) uso di zoccoli in legno o ciabatte in gomma nei percorsi a piedi nudi;

f) uso della cuffia prima dell'ingresso in vasca;

g) obbligo di doccia e pediluvio prima dell'ingresso in vasca;

h) ubicazione dei più vicini servizi igienici;

i) orari di accesso in piscina;

j) presenza o assenza dell'assistente bagnanti;

k) divieto di balneazione in particolari condizioni atmosferiche per le piscine di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a);

l) indicazione della localizzazione dei dispositivi di allarme per la richiesta di intervento;

m) nominativo e numero telefonico del responsabile della piscina;

n) indicazione del locale di primo soccorso e relativo numero telefonico.

5. Il responsabile della piscina indica altresì i prov-

vedimenti adottabili nei confronti dei bagnanti che non osservano le prescrizioni di cui al comma 4, lettere a), c), e), f), g), i), k).

Capo VI

Avvio dell'esercizio dell'impianto

Art. 50

Adempimenti amministrativi per l'avvio dell'esercizio dell'impianto (Artt. 13-14 l.r. 8/2006)

1. Ai fini dell'avvio dell'esercizio il titolare della piscina presenta al comune specifica istanza di autorizzazione o dichiarazione di inizio attività, a seconda della tipologia di piscina di cui è titolare, conformemente a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della l. r. n. 8/2006. Tale istanza può essere inoltrata anche in via telematica ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

2. Il soggetto richiedente allega all'istanza di autorizzazione o alla dichiarazione di inizio attività una relazione tecnica in originale, in cui si attesta la rispondenza della struttura ai requisiti stabiliti dal presente regolamento mediante asseverazione di un professionista abilitato, e contenente:

a) la descrizione e l'ubicazione della struttura;

b) le planimetrie e sezioni dei locali in scala 1:1000;

c) la descrizione degli impianti di trattamento delle acque, degli impianti elettrici, termici, di ventilazione e di condizionamento dell'aria;

d) il numero e la tipologia delle vasche, con l'indicazione del numero massimo di bagnanti

ammissibili nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione;

e) il nominativo del responsabile della piscina.

3. Il soggetto richiedente dichiara altresì il possesso della seguente documentazione:

a) titolo edilizio abilitativo;

b) certificazione relativa alle caratteristiche anti-sdrucchiolo dei pavimenti;

c) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico;

d) valutazione di impatto acustico;

e) atto di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

4. La variazione di uno o più elementi di cui al comma 2 comporta l'obbligo di nuova comunicazione.

5. Il comune trasmette i dati relativi alle autorizzazioni ed alle dichiarazioni di inizio attività all'Azienda USL competente per territorio, affinché possa essere assicurato il regolare svolgimento dell'attività di vigilanza. Tale trasmissione avviene con modalità telematiche nell'am-

bito degli standard definiti per il sistema informativo regionale ai sensi della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il contenimento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

Capo VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 51

Deroga ai requisiti delle piscine (Art. 19 l.r. 8/2006)

1. Per le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore della l.r. 8/2006, qualora sussista l'impossibilità tecnica di adeguamento alle norme del presente regolamento, è prevista una deroga definitiva ai seguenti requisiti ai sensi dell'articolo 19 comma 3 e comma 4 della l.r. 8/2006:

- a) articolo 5 comma 4;
- b) articolo 6;
- c) articolo 8 commi 1 e 2;
- d) articolo 11 comma 1;
- e) articolo 16 commi 3 e 5.

2. Per le piscine di cui al comma 1, in cui le vasche siano approvvigionate ai sensi dell'articolo 46 comma 1, è inoltre prevista una deroga definitiva anche ai seguenti requisiti:

- a) articolo 25;
- b) articolo 26 commi 1 e 2.

Art. 52

Norma transitoria

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, già svolgono le funzioni di cui all'articolo 47, comma 1, lettere a) e c) presentano al comune competente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in cui attestano lo svolgimento in atto della relativa attività e ne specificano il periodo di inizio.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. I soggetti di cui al comma 1 effettuano percorsi formativi di durata inferiore rispetto ai corsi di formazione di cui all'articolo 47 comma 6, secondo le modalità indicate nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 47 comma 7.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 26 febbraio 2010

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO A**REQUISITI FISICI, CHIMICI E MICROBIOLOGICI DELL'ACQUA DI IMMISSIONE IN VASCA E DELL'ACQUA CONTENUTA IN VASCA (ARTICOLI 37-38)**

PARAMETRO	ACQUA DI IMMISSIONE IN VASCA	ACQUA CONTENUTA IN VASCA
Requisiti fisici		
Temperatura: - Vasche coperte in genere - Vasche coperte bambini - Vasche scoperte	24°C - 32°C 26°C - 35°C 18°C - 30°C	24°C - 30°C 26°C - 32°C 18°C - 30°C
pH per disinfezioni a base di cloro Ove si utilizzino disinfettanti diversi il pH dovrà essere opportunamente fissato al valore ottimale per l'azione disinfettante.	6,5 - 7,5	6,5 - 7,5
Torbidità in SiO₂	• 2 mg/l SiO ₂ (o unità equivalenti di formazina)	• 4 mg/l SiO ₂ (o unità equivalenti diformazina)
Solidi grossolani	Assenti	Assenti
Solidi Sospesi	• 2 mg/l (filtraz.ne su membrana da 0,45µm)	• 2 mg/l (filtraz.ne su membrana da 0,45µm)
Colore	Valore dell'acqua potabile	• 5 mg/l Pt/Co oltre quello dell'acqua di approvvigionamento
Requisiti chimici		
Cloro attivo libero	0,6 ÷ 1,8 mg/l Cl ₂	0,7 ÷ 1,5 mg/l Cl ₂
Cloro attivo combinato	• 0,2 mg/l Cl ₂	• 0,4 mg/l Cl ₂
Impiego combinato Ozono Cloro: cloro attivo libero cloro attivo combinato ozono	0,4 ÷ 1,6 mg/l Cl ₂ • 0,05 mg/l Cl ₂ • 0,01 mg/l O ₃	0,4 ÷ 1,0 mg/l Cl ₂ • 0,2 mg/l Cl ₂ • 0,01 mg/l O ₃
Acido isocianurico	• 75 mg/l	• 75 mg/l
Sostanze organiche (analisi al permanganato)	• 2 mg/l di O ₂ oltre l'acqua di approvvigionamento	• 2 mg/l di O ₂ oltre l'acqua di immissione
Nitrati	Valore dell'acqua potabile	• 20 mg/l NO ₃ oltre l'acqua di approvvigionamento
Flocculanti	• 0,2 mg/l in Al o Fe (rispetto al flocculante impiegato)	• 0,2 mg/l in Al o Fe (rispetto al flocculante impiegato)

Requisiti microbiologici		
Conta batterica a 22°C	• 100 ufc/l ml	• 200 ufc/l ml
Conta batterica a 36°C	• 10 ufc/l ml	• 100 ufc/l ml
Eschericchia coli	0 ufc/100ml	0 ufc/100ml
Enterococchi	0 ufc/100ml	0 ufc/100ml
Staphylococcus aureus	0 ufc/100ml	0 ufc/100ml
Pseudomonas aeruginosa	0 ufc/100ml	0 ufc/100ml

ALLEGATO B**FREQUENZA DELLE ANALISI DELL'ACQUA DI IMMISSIONE IN VASCA, DELL'ACQUA CONTENUTA IN VASCA E DELL'ACQUA DI APPROVVIGIONAMENTO (ARTICOLI 36-37-38)****Frequenza minima delle analisi per i parametri chimici e chimico-fisici nell'acqua contenuta in vasca**

PARAMETRO	ANALISI SUL CAMPO
Temperatura:	Due volte al giorno
pH	Una volta al giorno
Torbidità	Una volta alla settimana
Solidi grossolani	Assenza da verificarsi a cura del personale preposto durante l'orario di apertura
Colore	Verifica di variazioni anomale a cura del personale preposto durante l'orario di apertura
Cloro attivo libero	Almeno 1 ora prima dell'apertura al pubblico e successivamente circa ogni 3 ore durante il periodo di apertura della piscina
Cloro attivo combinato	Contestualmente alla prima ed all'ultima analisi quotidiana del cloro attivo libero
Acido isocianurico	Due volte alla settimana
Ozono	Una volta al giorno (da misurarsi immediatamente a valle dell'impianto di deozonizzazione, prima dell'iniezione del cloro)
Flocculante	Una volta alla settimana

PARAMETRO	ANALISI DI LABORATORIO
Parametri fisici, chimici e microbiologici di cui all'allegato A del presente regolamento	Impianti ad apertura annuale: Almeno una volta ogni due mesi. Impianti ad apertura stagionale: Almeno una volta ogni due mesi; la prima analisi a distanza di un mese dall'apertura.

Frequenza minima delle analisi per i parametri chimici,**chimico-fisici e microbiologici nell'acqua di immissione in vasca**

PARAMETRO	ANALISI DI LABORATORIO
Parametri fisici, chimici e microbiologici di cui all'allegato A	Devono essere effettuati ogni volta che se manifesti la necessità per verifiche interne di gestione, ed in particolare per monitorare il corretto funzionamento degli impianti.

Frequenza minima delle analisi per i parametri chimici, chimico-fisici e microbiologici nell'acqua di approvvigionamento che non provenga da pubblico acquedotto

PARAMETRO	ANALISI DI LABORATORIO
Tutti i parametri microbiologici, chimici e indicatori dell'analisi di verifica di cui all'allegato D	Impianti ad apertura annuale: Almeno una volta ogni sei mesi. Impianti ad apertura stagionale: Almeno una volta all'anno nel mese antecedente l'apertura.

ALLEGATO C

SOSTANZE UTILIZZABILI NELL'ACQUA DI IMMISSIONE IN VASCA E RELATIVE MODALITA' DI IMPIEGO (ARTICOLO 34)

SOSTANZE AMMESSE NELL'ACQUA DI IMMISSIONE IN VASCA E MODALITA' D'USO

DISINFEZIONE

Sostanze ammesse e modalita' d'uso

L'acqua da immettere in vasca deve contenere una sostanza disinfettante ad azione residua; in particolare è consentito l'uso delle seguenti sostanze, conformemente alle vigenti norme tecniche:

- ozono;
- cloro liquido;
- ipoclorito di sodio;
- ipoclorito di calcio;
- dicloroisocianurato sodico anidrico;
- dicloroisocianurato sodico biidrato;
- acido tricloroisocianurico.

Durante i periodi di apertura al pubblico delle piscine non è ammessa l'immissione diretta di sostanze disinfettanti a base di cloro in vasca o comunque in punti accessibili agli utenti.

L'immissione diretta è consentita solamente per trattamenti straordinari effettuati durante i periodi di chiusura al pubblico.

FLOCCULANTI

Sostanze ammesse e modalita' d'uso

Per il mantenimento delle prescritte caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua può essere previsto un trattamento con flocculanti.

2. Le sostanze flocculanti che possono essere utilizzate nel trattamento delle acque di piscina sono le seguenti:

- solfo di alluminio (solido e soluzione);
- cloruro ferrico;
- clorosolfato ferrino;
- polidrossicloruro di alluminio;
- polidrossiclorosolfato di alluminio;
- alluminato di sodio (solido e soluzione).

L'aggiunta di flocculante, ove prevista, deve avvenire in modo continuo per mezzo di dosatori che ne garantiscano il giusto dosaggio, nelle tubazioni tra le pompe di circolazione ed i filtri durante il periodo di funzionamento dell'impianto.

CORRETTORI DI PH

Sostanze ammesse e modalita' d'uso

I correttori di pH che attualmente possono essere utilizzati nel trattamento delle acque di piscina, al fine di garantire il rispetto dei limiti stabiliti dall'allegato A sono i seguenti:

- idrossido di sodio in soluzione;
- idrossido di potassio in soluzione;

- carbonato di sodio;
- bissolfato di sodio;
- acido cloridrico;
- acido solforico;
- anidride carbonica.

L'aggiunta di correttori di pH deve avvenire, di norma, per mezzo di dosatori che ne garantiscano il corretto dosaggio. L'immissione diretta di correttori di pH in vasca è consentita solamente per trattamenti straordinari effettuati durante i periodi di chiusura al pubblico.

ANTIALGHE

Sostanze ammesse

Le sostanze antialghe che possono essere utilizzate sono le seguenti:

- N-alchil-dimetil-benzilammonio cloruro
- Poli(idrossietilene(dimetilminio)etilene(dimetilminio)metilene di cloruro);
- Poli(ossietilene(dimetilminio)etilene(dimetilminio)etilene di cloruro).

ALLEGATO D

ANALISI DI VERIFICA E DI MONITORAGGIO DELL'ACQUA DI APPROVVIGIONAMENTO (ARTICOLO 36)

ANALISI DI VERIFICA ACQUA DI APPROVVIGIONAMENTO	ANALISI DI MONITORAGGIO ACQUA DI APPROVVIGIONAMENTO
Parametri microbiologici	Parametri microbiologici
Conteggio delle colonie a 22°C	Conteggio delle colonie a 22°C
Conteggio delle colonie a 37°C	Conteggio delle colonie a 37°C
Clostridium perfringens	Clostridium perfringens
Coliformi totali	Coliformi totali
Enterococchi	Enterococchi
Escherichia coli	Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa	Pseudomonas aeruginosa
Stafilococco aureo	Stafilococco aureo
Parametri Chimici	Parametri Chimici
(*)Ammonio	(*)Ammonio
#Arsenico	
(*)Cloruro	(*)Cloruro
Composti organo alogenati	
(*)Ferro	
(*)Manganese	
#Nitrato	#Nitrato
#Nitrito	
(*)Sodio	
(*)Solfato	
Parametri chimico-fisici	Parametri chimico-fisici
(*)Concentrazione ioni idrogeno pH	(*)Concentrazione ioni idrogeno pH
(*)Conducibilità	(*)Conducibilità
(*)Torbidità	(*)Torbidità

(°) - possono essere richiesti ulteriori parametri ad integrazione dell'analisi di verifica e/o di monitoraggio, motivati in ragione delle caratteristiche idriche e di conformazione del territorio, delle caratteristiche tecniche dell'eventuale impianto di potabilizzazione e della tipologia e struttura dell'impianto natatorio da parte del competente servizio di igiene e sanità pubblica del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL, ai sensi dell'articolo 36 comma 7.

Parametri Indicatori (*) - eventuali oggetto di deroga ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera a)

Parametri Chimici (#) – eventuali oggetto di deroga ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera b)